SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 333

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA, BOATO, CORLEONE e STRIK LIEVERS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Sono a tutti note le vicende che hanno portato alle elezioni politiche anticipate e al rinvio dei *referendum* già indetti dal Presidente della Repubblica per il 14 giugno 1987. In base alle norme vigenti lo slittamento è addirittura di due anni.

Dal momento della promozione dei *referendum* a quello della effettiva espressione della volontà popolare intercorrerebbero tre anni. Un tempo talmente lungo da affievolire pesantemente la natura di strumenti di democrazia diretta riconosciuta al *referendum* dalla Costituzione.

Riproponiamo pertanto il disegno di legge che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Fanfani, di concerto con il ministro dell'interno Scalfaro e con il ministro di grazia e giustizia Rognoni, presentò il 27 aprile scorso per consentire lo svolgimento delle consultazioni referendarie tra il novantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni politiche anticipate.

Di seguito riportiamo anche la relazione di quel disegno di legge (atto Camera n. 4638 della IX legislatura):

«Ai sensi dell'articolo 34, commi secondo e terzo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i *referendum* abrogativi di cui all'articolo 75 della Costituzione, già indetti ma non espletati all'atto dell'anticipato scioglimento delle Camere, sono sospesi automaticamente e i termini del procedimento riprendono a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della elezione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

L'interpretazione dominante, che trova fondamento in un parere in data 24 febbraio 1973 del Consiglio di Stato, comporta uno slittamento della consultazione referendaria di circa due anni. Ed infatti sia il *referendum* cosiddetto sul «divorzio», sia il *referendum* sulle norme del codice penale relative all'aborto subirono a suo tempo (per effetto rispettivamente delle elezioni politiche anticipate del 1972 e del 1976) un rinvio di due anni: il primo, dal 1972 al 1974 e, il secondo, dal 1976 al 1978, anche se quest'ultimo non fu più espletato a seguito dell'ordinanza della Cassazione in data 26 maggio 1978 per sopravvenienza di nuova normativa.

L'effetto sostanziale dell'applicazione della citata norma, che in particolare preoccupa il Governo, è un differimento troppo lungo del momento di espressione del voto referendario, rispetto al principio ispiratore della norma – che si intende, comunque, tenere fermo – di evitare la sovrapposizione tra consultazione referendaria ed elezioni politiche generali.

Si finisce, in virtù dell'interposizione di altri due anni tra il momento dell'iniziativa referendaria e quello della effettiva espressione della volontà popolare, con l'affievolire la natura di strumento di democrazia diretta riconosciuta al *referendum* dalla Costituzione.

L'esigenza tenuta presente dal legislatore del 1970 – di evitare la coincidenza della consultazione elettorale con quella referendaria – può essere adeguatamente contemperata con l'esigenza di garantire immediatezza di attuazione all'istituto disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, riducendo il differimento della data di convocazione dei cittadini per il voto referendario entro limiti il più possibile ristretti: la proposta di modifica del terzo comma del citato articolo 34 è nel senso che i termini delle procedure ricomincino a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni politiche generali e che la votazione referendaria sia fissata in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data suddetta».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni generali politiche anticipate. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla data di effettuazione delle elezioni generali politiche anticipate».